

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto 1

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI AUTOBUS

La presente polizza è stipulata tra

ATAP S.p.A.

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2015

Alle ore 24.00 del 31/12/2016

**Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della legge
62/2005**

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO

Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE

Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.

CONDUCENTE

La persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

L'Ente che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

DEGRADO

Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO/BROKER

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.

LEGGE

Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZO

Veicolo identificato in polizza.

OPTIONAL

Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFA

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 01 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2016.

A tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

ART. 01 BIS RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto.

Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un preavviso di almeno 120 giorni rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto.

Nel caso di invio di recesso anticipato, la Società è tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo articolo OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 02 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

ART. 03 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La copertura ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2015.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ eventuali rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
- ✓ entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti dal presente articolo.

ART. 03 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il CIG o il CUP. – CIG/CUP nr. _____

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 04 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 05 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 05 BIS OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società a cadenza semestrale si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascun evento sinistro le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato;
- c) estremi identificativi ed anagrafica controparte;
- d) tipologia di sinistro
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato.

Si precisa in proposito che:

- ✓ i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o dell'Intermediario;
- ✓ in previsione della scadenza definitiva del contratto, e al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- ✓ l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o dell'Intermediario, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 06 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 07 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del d.lgs. 209/2005 s.m.i

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione. Fermi restando eventuali accordi provvigionali previgenti, al solo scopo di uniformare le offerte, la provvigione minima è rappresentata dalle aliquote che seguono, applicate sul premio imponibile:

rischio RCA: 3%

rischio ARD: 6%.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 08 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Qualora, durante il periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni normative e regolamentari afferenti la presente assicurazione, le parti convengono che le garanzie del presente contratto potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, in conformità a quanto ivi previsto.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile e dalla Legge.

ART. 09 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 s.m.i. le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... % delegataria;
..... % coassicuratrice;
..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZIONE III
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE
E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato TABULATO AUTO LOTTO 1.

L'assicurazione copre altresì:

- ✓ la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private;
- ✓ la responsabilità civile per i danni alle persone trasportate, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- ✓ la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- ✓ la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. La presente estensione non comporta oneri per il Contraente;
- ✓ la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- ✓ il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- ✓ la responsabilità per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

La garanzia è operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati.

La garanzia è inoltre operante per i danni derivanti a terzi:

- ✓ da scariche elettriche, causate da corto circuito, sbalzi di tensione, dispersione di corrente;
- ✓ da scoppio di pneumatico/i;
- ✓ da incendio dei veicoli;
- ✓ da guasti meccanici;
- ✓ da perdite di olio e/o materiali trasportati.

La garanzia si intende inoltre prestata :

- ✓ ai passeggeri trasportati, a qualunque titolo;
- ✓ ai passeggeri in fase di salita o discesa dal veicolo anche se in sosta a portiere aperte;
- ✓ a cose e oggetti personali che, per loro destinazione, siano portati o indossati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi però denaro, titoli e valori in genere ed esclusi i danni da furto o smarrimento;
- ✓ alle cose e animali trasportati;
- ✓ per i danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti.

La garanzia è operante anche:

- ✓ nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, noleggi), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del d.lgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti da Autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- ✓ nel caso di impiego in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- ✓ per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 12 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato TABULATO AUTO LOTTO 1.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il

territorio dell'Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, della Russia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- ✓ la denominazione della Società;
- ✓ il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente;
- ✓ il numero del contratto di assicurazione;
- ✓ la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- ✓ la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- ✓ nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- ✓ i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

Si conferma l'operatività di quanto previsto dal Regolamento IVASS 19 maggio 2015 n. 9.

ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso o, in alternativa, su modello predisposto dal Contraente e riportante tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del sinistro. È cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti a obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dalla Società ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con la Società, anche on line. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle autorità intervenute.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 137 e seguenti).

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Assicurato è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso Assicurato, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Assicurato. In caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato e/o del conducente imputato nominare a proprie spese un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società.

In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere alle spese di difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o, se proposti dall'Assicurato, accettati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società su richiesta del Contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del D.P.R. 623/71972) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all'Assicuratore ex art. 23 della legge 273/2002.

ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell' art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i seguenti importi.

Per tutti i veicoli l'assicurazione è prestata per un massimale di € 25.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e dal numero dei danneggiati.

ART. 19 TARIFFE APPLICABILI

La presente assicurazione è stipulata, in relazione alla rispettiva tipologia di veicolo assicurato, nelle seguenti forme tariffarie.

A) BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della Società e allegati al contratto stesso.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell'attestazione dello stato di rischio.

Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente o la Società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser 14 - 00198 – Roma (www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai

sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla Società.

B) TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa e per ogni sinistro provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un importo fisso (franchigia) pari a € 500,00.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove applicabili.

La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro: a cadenza semestrale la Società provvederà ad emettere eventuale appendice – o altra documentazione idonea – di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto direttamente dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione e contestuale trasmissione della stessa.

Per quanto sopra, Contraente e Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.

La Società è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

ART. 19 bis MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE

Per quanto riguarda la franchigia per sinistro di cui al precedente articolo, si precisa che la Società avrà diritto a richiedere al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati su ciascuna annualità assicurativa.

Con la comunicazione di cui all'articolo *OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO* la Società provvederà a inviare al Contraente, il prospetto riepilogativo delle franchigie per le quali è maturato il diritto al rimborso.

Il Contraente, effettuate le verifiche e i controlli, procederà alla liquidazione nei 60 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione, salvo contestazione scritta dell'Assicurato sui conteggi.

ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Assicurato e/o in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente

La copertura è pertanto operativa per tutti i veicoli di proprietà del Contraente , società collegate e controllate e per i veicoli presi a noleggio/leasing.

L'indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- ✓ marca e modello;
- ✓ numero di targa;
- ✓ tipo veicolo;
- ✓ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- ✓ anno di prima immatricolazione;
- ✓ valore assicurato;
- ✓ tariffa applicata e classe di merito;
- ✓ data di inclusione ed eventuale data di esclusione;

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa situazione assicurativa di cui alla rispettiva Tariffa del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società aggiudicataria, secondo la normativa in vigore al momento della decorrenza della presente polizza.

Qualora pertinente, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:

- ✓ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- ✓ i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di variazioni, inclusioni o esclusioni di veicoli, l'Assicurato, per il tramite dell'Intermediario, darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione – o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il sessantesimo giorno dall'apposita richiesta della Società.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Esclusioni e reinclusioni

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto, richiedente un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno sono ammesse, previa richiesta scritta e restituzione alla Società dei relativi certificati e contrassegni, esclusioni e reinclusioni di veicoli soggetti a fermi stagionali e per manutenzione che durino almeno 60 giorni.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

ART. 21 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo di cui all'allegato *TABULATO AUTO LOTTO 1*, secondo la Tariffa di cui all'articolo *TARIFFE APPLICABILI*.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo.

Le eventuali variazioni rispetto al tabulato pubblicato in gara, in qualità di nuove inclusioni o esclusioni, saranno regolate secondo quanto disposto sul funzionamento del libro matricola di cui al precedente articolo.

ART. 22 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE IV
GARANZIE INTEGRATIVE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

ART. 23 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 24 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- ✓ 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- ✓ 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

Resta inteso che nel caso di mancata abilitazione non resa nota dal conducente al Contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso, fermi i diritti di rivalsa nei confronti del conducente.

ART. 25 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

ART. 26 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del Contraente, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del Contraente nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, o in caso di sovraccarico di persone.

La garanzia non opera nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

ART. 27 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e del Contraente nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 28 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorchè eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 28 BIS VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 29 RICORSO TERZI

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide **fino alla concorrenza** - per capitale, interessi e spese - **di € 500.000,00 per sinistro**.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato, eccetto per i danni a mezzi di trasporto dei dipendenti e amministratori del Contraente - o a mezzi sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi trasportati;
- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 29 BIS INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A integrazione della copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria relativa alla circolazione del veicolo e a parziale deroga dell'articolo RICORSO TERZI, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo

assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo si trovi o non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, da parte delle sostanze indicate. La presente estensione non vale:

- ✓ qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per la responsabilità civile obbligatoria prestata dalla Società;
- ✓ per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per danni conseguenti a operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali nei confronti del Contraente dalla Legge;
- ✓ per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria prestata dalla Società.

SEZIONE V
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 30 GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati in polizza.

ART. 31 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche e le garanzie richieste sono riportate nell'elenco di cui all'allegato TABULATO AUTO LOTTO 1.

ART. 32 ESCLUSIONI A.R.D.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 33 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

ART. 34 LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od

eccezione inerente la indennizzabilità del danno. I periti decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della Società e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota delle spese del terzo perito a proprio carico con compensazione prelevandola dall'indennizzo spettantegli.

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e, in caso di furto totale senza ritrovamento, a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La Società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

ART. 35 RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui sopra.

ART. 36 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 37 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (VALORE A NUOVO)

In caso di sinistro totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Fermo quanto precedentemente indicato, le parti condividono che il valore del veicolo è pari a quanto comunicato dal Contraente in sede di attivazione della copertura, ferma l'operatività della norma di cui al Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1905, 1908).

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte senza tener conto del degrado d'uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel capitale assicurato.

ART. 38 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 39 SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione, qualora previsti, della franchigia o dello scoperto indicati.

ART. 40 GARANZIA INCENDIO

A. Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e per caduta di aeromobili e/o corpi volanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate.

La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

B. Delimitazione dell'assicurazione

S'intendono compresi in garanzia gli *optionals* e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.

C. Incendio da eventi sociopolitici

La Società indennizza i danni da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., in caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo inoltrandone copia alla Società, tramite l'Intermediario, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

D. Esclusioni

L'assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI A.R.D. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 41 GARANZIE FURTO E RAPINA

A. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto totale o parziale (consumato o

tentato), di estorsione e di rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: scoperto 10% (minimo € 250,00).

B. Delimitazione dell'assicurazione

S'intendono compresi in garanzia gli *optionals* e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.

C. Modalità per la denuncia dei sinistri

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

D. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto, relativamente alla matricola aziendale, è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

E. Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la Società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, la Società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

F. Danni da scasso

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie FURTO E RAPINA. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

G. Appropriazione indebita

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie FURTO E RAPINA. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

ART. 42 EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di danneggiamenti arrecati da terzi per atti di vandalismo od a seguito di danni prodotti in occasione di atti dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore indicato per ciascun veicolo. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

**La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:
scoperto 10% (minimo € 250,00).**

ART. 43 EVENTI NATURALI

La Società si obbliga, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche. La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

**La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:
scoperto 10% (minimo € 250,00).**

ART. 44 COLLISIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

**La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:
✓ scoperto 10% (minimo € 500,00).**

ART. 45 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di

- a) COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI, PERSONE E/O ANIMALI;
- b) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO;
- c) RIBALTAMENTO;
- d) USCITA DI STRADA.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

**La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:
scoperto 10% (minimo € 1.000,00).**

SEZIONE VI

ALTRE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 46 SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto in polizza in conseguenza di furto o rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d'incendio o danni accidentali o incidente della circolazione con responsabilità del conducente.

La Società si obbliga:

- a corrispondere all'Assicurato un importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella relativa alla scadenza indicata sul certificato di assicurazione e, in ogni caso, non oltre la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quella della sospensione della garanzia di R.C.A.;

- a corrispondere all'Assicurato un importo pari 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà (escluse eventuali soprattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo di validità in atto;

- a rimborsare all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo di **€ 1.000,00** le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare, escluse quelle relative a variazione di Provincia.

La garanzia non opera qualora l'Assicurato non esibisca idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo.

ART. 47 CRISTALLI

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo a seguito di rottura determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 1.500,00** per sinistro. La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;

- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;

- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

ART. 48 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.

Il trasporto dovrà essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 600,00** per sinistro.

ART. 49 RIPRISTINO AIRBAG

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'*airbag* dovuta a incidente della circolazione ovvero a causa accidentale fino a **€ 600,00** per sinistro.

ART. 50 SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI

La Società rimborsa le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo o per lo sbloccaggio e il

ripristino del sistema antifurto, fino a **€ 500,00** per sinistro. La garanzia è operativa a condizione che l'Assicurato abbia denunciato il fatto alle Autorità.

ART. 51 SPESE DI DISSEQUESTRO

La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza di **€ 1.000,00** le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione.

ART. 52 SPESE DI PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quella dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo, sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro.

ART. 53 SOCCORSO STRADALE

Qualora, in conseguenza di incidente o e/o guasto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Società rimborsa le spese per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, fino a un massimo di **€ 2.000,00** per sinistro e per veicolo.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La Società inoltre terrà a proprio carico fino a un massimo di **€ 1.000,00** per sinistro il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità.

ART. 54 RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA

Qualora in caso di incidente o e/o guasto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società rimborsa le spese per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di **€ 2.000,00** per sinistro e per veicolo. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

SEZIONE VII
VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato TABULATO AUTO - LOTTO 1 per le garanzie e somme specifiche indicate per ciascun mezzo.

Premio dal 31/12/2015 al 31/2/2016		
Premio imponibile	Tasse	Premio lordo
R.C.A.		
A.R.D.		
----	----	Contributo S.S.N.
TOTALE		

DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI

VARIANTI

Conformemente all'offerta di gara sono operative le seguenti varianti.

1.	Articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Inserimento clausola: <i>La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna. Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Ufficio Economico-Finanziario del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.</i>	+ punti 0,5
2.	Articolo SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO Inserimento clausola: <i>Per il rilascio di duplicati la Società si impegna al rilascio gratuito di tale documento.</i>	+ punti 0,5
3.	Articolo MASSIMALI DI GARANZIA Modifica massimali: <i>Per tutti i veicoli l'assicurazione è prestata per un massimale di € 30.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e dal numero dei danneggiati.</i>	+ punti 3
4.	Articolo TARIFFE APPLICABILI TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA Riduzione franchigia: <i>Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa e per ogni sinistro provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un importo fisso (franchigia) pari a € 250,00 (anziché € 500,00).</i>	+ punti 4,5

5.	<p>Articolo TARIFFE APPLICABILI</p> <p>Inserimento articolo:</p> <p>C) TARIFFA FISSA <i>Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa, senza applicazione di franchigia.</i></p>	+ punti 22
6.	<p>Articolo MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE</p> <p>Inserimento clausola: <i>(...) Il Contraente, effettuate le verifiche e i controlli, procederà alla liquidazione nei 60 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione, salvo contestazione scritta dell'Assicurato sui conteggi</i></p> <p><i>“esclusivamente con le seguenti modalità ed alle condizioni di seguito indicate:</i></p> <p><i>entro il 30 giugno dell'anno successivo a ogni scadenza annuale del contratto, la Società dovrà inviare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una formale comunicazione riportante l'indicazione dell'andamento del rischio rappresentata dal rapporto S/P (Sinistri/Premi) sul periodo in esame, calcolato mediante proporzione tra gli importi dei sinistri pagati e riservati RCA e il relativo importo dei premi imponibili di competenza sul medesimo periodo, compresa la regolazione premio annuale.</i></p> <p><i>Sulla base di tale andamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>✓ in caso di rapporto S/P uguale o inferiore al 65% il Contraente non sarà tenuto al pagamento di nessuna franchigia per l'annualità interessata;</i> <i>✓ in caso di rapporto S/P superiore al 65% il Contraente sarà tenuto al pagamento delle franchigie per un importo pari a quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 65% con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute.</i> <p><i>Per sinistri pagati e riservati RCA si intendono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>✓ gli importi liquidati o riservati per sinistri passivi nello stesso anno di relativo accadimento (procedura “indennizzo diretto” prevista dalla Legge; sinistri Card debitori ;Card mista, No Card).</i> <p><i>Per premi di competenza si intendono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>✓ i premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato.</i> <p><i>Qualora dai predetti conteggi emerga l'obbligo per il Contraente di dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale comunicazione, successivamente alla comunicazione dell'andamento del rischio, secondo quanto previsto dal presente articolo.”</i></p>	+ punti 12,5

7.	<p>Articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA</p> <p>Modifica termini temporali:</p> <p><i>Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto, richiedente un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno sono ammesse, previa richiesta scritta e restituzione alla Società dei relativi certificati e contrassegni, esclusioni e reinclusioni di veicoli soggetti a fermi stagionali e per manutenzione che durino almeno 30 giorni</i> <i>Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.</i></p>	+ punti 0,5
8.	<p>Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI</p> <p>Riduzione deducibili:</p> <p><i>La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00).</i></p>	+ punti 1,5
9.	<p>Articolo EVENTI NATURALI</p> <p>Riduzione deducibili:</p> <p><i>La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00).</i></p>	+ punti 1,5
10.	<p>Articolo SPESE DI DISSEQUESTRO</p> <p>Elevazione limiti di indennizzo:</p> <p><i>La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza di € 1.500,00 le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione.</i></p>	+ punti 0,5
11.	<p>Articolo SPESE DI PARCHEGGIO</p> <p>Elevazione limiti di indennizzo:</p> <p><i>La Società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio (...) fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.</i> <i>La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo (...) fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.</i></p>	+ punti 0,5
12.	<p>ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE ARD INDIPENDENTEMENTE DALLA GARANZIA RCA</p> <p>Inserimento articolo:</p> <p><i>La Società conferma l'operatività delle garanzie ARD di cui alla SEZIONE V e SEZIONE VI anche se non è</i></p>	+ punti 3

	<p>contestualmente operativa la garanzia RCA (SEZIONE III – SEZIONE IV).</p> <p><i>Pertanto, nei casi in cui non sia attivata la garanzia RCA – a esempio per mancata immatricolazione o sospensione della garanzia RCA per fermo stagionale manutenzione prolungata – sono comunque operative le garanzie ARD di cui alla SEZIONE V e SEZIONE VI.</i></p>	
13.	<p>PAGAMENTO DI PREMIO ANTICIPATO PARI AL 70% E SUCCESSIVA REGOLAZIONE</p> <p>Inserimento articolo:</p> <p>ARTICOLO COSTITUZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO <i>La Società acconsente che il Contraente corrisponda all'attivazione del contratto (e in fase di quietanzamento all'eventuale ricorrenza annuale) un premio anticipato pari al 70% del premio calcolato secondo quanto previsto all'articolo DETERMINAZIONE DEL PREMIO.</i> <i>Tale premio anticipato costituisce premio minimo assoluto.</i></p> <p><i>Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società determinerà il premio complessivamente dovuto dal Contraente anche in ragione delle movimentazioni (esclusioni e inclusioni) che si sono verificate nell'annualità trascorsa, secondo quanto previsto dall'articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA.</i> <i>Il Contraente, pertanto, è tenuto a pagare la differenza di premio tra quanto pagato in fase di attivazione del contratto e quanto effettivamente dovuto per il periodo trascorso.</i></p> <p><i>L'eventuale differenza attiva risultante dal conteggio deve essere saldata nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione</i></p> <p><i>Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente in caso di mancato pagamento nei termini prescritti.</i></p> <p>Verifiche e controlli <i>La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.</i></p>	+ punti 6,5